



CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

2015-2017

Premessa

L'articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 190/2012, dispone che:

35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche;*
- b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;*
- c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;*
- d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita', mediante pubblicazione, nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione;*
- e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di elaborazione dei relativi formati;*
- f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita';*
- g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;*
- h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilita' e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.*

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a

fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione”.

In attuazione di tale delega legislativa, il Governo ha adottato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013).

Per quanto attiene all'ambito di applicazione del succitato decreto, l'art. 24 *bis* della legge n. 114 dell'11 agosto 2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 ha sostituito l'art. 11 del D. Lgs. n. 33/2013, disponendo, al comma 2, lett. a), che il provvedimento trovi applicazione anche per “enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati”.

L'ANBI - Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari, ha adottato la circolare n. 26 del 10 settembre 2014, avente ad oggetto “Obblighi di pubblicità e trasparenza: art. 24bis D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114. Estensione ambito soggettivo di applicazione D.lgs. 33/2013”, nella quale ha precisato che “...l'espresso riferimento agli enti locali non territoriali, colma un vuoto normativo con la conseguenza che i Consorzi di bonifica, il cui ambito di operatività istituzionale è appunto locale, rientrano fra i destinatari della nuova disposizione. Si ricorda in proposito che l'ANAC con specifiche determinazioni ha inteso la locuzione “istituiti, vigilati e finanziati” in senso disgiuntivo. Si ritiene che la nuova disposizione di cui al citato art. 24bis abbia carattere innovativo e, pertanto, non ponga problemi di retroattività”.

Pertanto, l'art. 24 *bis* trova applicazione a partire dall'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014 n. 114 (in Suppl. Ordinario 70 alla Gazz. Uff., 18 agosto 2014, n. 190), ovvero 19/08/2014.

L'estensione della normativa sulla trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013 ai Consorzi di bonifica richiede uno sforzo interpretativo di adattamento della disciplina alla natura e funzione di questi enti, nonché alla normativa nazionale, regionale e statutaria ai medesimi applicabile.

Principi ispiratori e limiti alla pubblicazione

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 33/2013 dispone che la “trasparenza” è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La medesima, nel rispetto delle disposizioni in

materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è, altresì, condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici, sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza si realizza attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività degli enti pubblici, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 33/2013.

Gli Enti garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità, di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

I succitati documenti, dati e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

I principi e la disciplina di protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.

Il "dato personale" è "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice della privacy).

Inoltre, la "diffusione" di dati personali – ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m) – da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3).

Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, occorre che il Consorzio, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichi che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo.

Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 196/2003). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti indicati nel d. lgs. n. 33/2013, il Consorzio non può comunque "rendere .. intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice privacy). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione *online*. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti. È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" (art. 22, comma 8, del Codice) e "la vita sessuale" (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).

In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del D.Lgs. 196/2003).

Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili *online* sarà, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni siano idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ("dati sensibili"), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato ("dati giudiziari") (art. 4, comma 1, lett. d ed e, del Codice privacy).

I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui


sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto "indispensabili" per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di trasparenza; ossia quando la stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 4, commi 2 e 4, del d. Lgs. n. 33/2013 cit.; artt. 20, 21 e 22, con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 11, e art. 68, comma 3, del Codice privacy).

Pertanto, come rappresentato dal Garante nel parere del 7 febbraio 2013, il Consorzio farà massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili. In proposito, può risultare utile l'accorgimento di non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati *online* (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici o alfa numerici.

Effettuata, alla luce delle predette indicazioni, la previa valutazione circa i presupposti e l'indispensabilità della pubblicazione di dati sensibili e giudiziari, il Consorzio adotterà idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad evitare "la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo" (cfr. art. 4, comma 1 e art. 7, del D. Lgs. n. 33/2013).

Per esigenze di chiarezza si riporta lo schema allegato alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" - pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014 – del Garante per la protezione dei dati personali

SCHEMA 1



* N.B. Si precisa che la diffusione di dati comuni è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento, mentre la diffusione di dati sensibili o giudiziari è ammessa se prevista espressamente solo da una norma di legge.

Le pubbliche amministrazioni non sono libere di diffondere "dati personali" ulteriori, non individuati dal D. Lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice).

L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti che non si ha l'obbligo di pubblicare è legittima solo "procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti" (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).

Per rendere effettivamente "anonimi" i dati pubblicati *online* il Consorzio avrà cura di oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato, che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori.

Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo n. 33/2013, il legislatore ha codificato il "diritto alla conoscibilità" (art. 3). Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente. Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato "l'accesso civico" (art. 5).

Per la redazione del presente Programma per la trasparenza e l'integrità, disciplinato, in generale, dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 33/2013, si è fatto riferimento alle "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" elaborate dal A.N.AC con la deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013, che costituiscono integrazione delle delibere CIVIT rispettivamente n. 105/2010, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", e n. 2/2012, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

Nella redazione di suddetto Programma è però utile tenere presente la specificità della natura e delle funzioni degli enti pubblici economici a carattere associativo, quali i Consorzi di Bonifica.

Più strettamente riferite alla realtà consortile sono pertanto le indicazioni elaborate dall'ANBI, in attesa che A.N.AC detti disposizioni specifiche per i Consorzi di bonifica.


Al fine di garantire la massima chiarezza e per consentire una piena confrontabilità delle informazioni tra varie amministrazioni, si ritiene comunque opportuno che il Programma, con i dovuti adattamenti, sia strutturato secondo lo schema predefinito nella citata Delibera A.N.AC n. 50/2013 e, quindi, secondo l'indice seguente:

1. **Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione;**
2. **Procedimento di elaborazione e adozione del programma;**
 - 2.1. Obiettivi del programma;
 - 2.2. Coerenza degli obiettivi con gli altri strumenti di programmazione;
 - 2.3. Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma
 - 2.4. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati del coinvolgimento;
 - 2.5. Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice.
3. **Iniziative di comunicazione della trasparenza;**
 - 3.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati
 - 3.1.1. Il sito web
 - 3.1.2. La posta elettronica
 - 3.1.3. L'albo *on line*
 - 3.1.4. Chiarezza e accessibilità
 - 3.2. Organizzazione e risultati della trasparenza
4. **Processo di attuazione del Programma per la trasparenza e l'integrità;**
 - 4.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione
 - 4.2 Individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento
 - 4.3 Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza
 - 4.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
 - 4.5 Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza
 - 4.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"
 - 4.7 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico
5. **"Dati ulteriori".**


1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale ha sede a Lugo (RA), Piazza Savonarola n° 5. Opera in un comprensorio di circa 200.000 ettari tra il Sillaro ad ovest, il Lamone a est, il Reno a nord e lo spartiacque del bacino idrografico a sud. Il comprensorio ricade in cinque province: Ravenna (prevalente), Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Firenze ed in 35 Comuni.

Il distretto di pianura del comprensorio consortile si estende per circa 80.000 ettari dalla via Emilia al Reno, tra il Sillaro ed il Lamone. E' articolato in quattro comparti idraulici: Zaniolo-Buonacquisto, Canal Vela, Fosso Vecchio e Savarna-Sant'Alberto-Mandriole. Esso coincide con la vasta area in cui il sistema di scolo delle acque meteoriche è costituito esclusivamente da opere artificiali di bonifica in gestione al Consorzio, data la condizione di pensilità, rispetto al piano campagna, dei corsi d'acqua naturali che l'attraversano. Coincide anche con il bacino idrografico del collettore generale della rete scolante consortile, denominato Canale di bonifica in destra di Reno.



Il distretto montano del comprensorio consortile si estende per circa 120.000 ettari di cui circa 70.000 ha nel territorio della Regione Emilia- Romagna e circa 50.000 ha nel territorio della Regione Toscana. Esso coincide con la parte di comprensorio in cui lo scolo delle acque avviene tramite la rete idrografica naturale. Comprende, da ovest verso est, le vallate del Santerno, del Senio, del Lamone e del Marzeno. Il confine nord del distretto corrisponde, in massima parte, alla linea via Emilia, mentre il confine sud è rappresentato dal crinale appenninico toscano-romagnolo.



La normativa fondamentale in materia di bonifica è quella contenuta nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e, per il territorio della Regione Emilia-Romagna, nelle LL.RR. 2 agosto 1984, n. 42, 24 aprile 2009, n. 5, 12 febbraio 2010, n. 5, e 6 luglio 2012, n. 7.

Secondo le indicazioni provenienti dalle leggi statali e regionali, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, i consorzi di bonifica sono qualificabili come enti pubblici a struttura associativa, a rappresentatività settoriale, retti dal principio dell'autogoverno dei soggetti privati interessati, che sono i proprietari di immobili (terreni e fabbricati) ricadenti nel comprensorio di competenza, che ricavano beneficio dall'attività consortile e sono, pertanto, assoggettati al pagamento del contributo di bonifica. I consorzi di bonifica hanno, quindi, autonomia funzionale, quali soggetti pubblici funzionalmente esponenti di collettività settoriali e sono autofinanziati.

Nell'ambito dell'attività del Consorzio possono essere individuati quattro filoni principali.

1 - Bonifica idraulica di pianura

Con la denominazione “bonifica idraulica di pianura” si intende l’attività di manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza di opere di bonifica, svolta nel distretto di pianura del comprensorio consortile. Si tratta di un’attività fondamentale per garantire condizioni di sicurezza idraulica, produttività, salubrità ed ordinato assetto ad un territorio altrimenti vocato al dissesto ed all’impaludamento, come testimoniato dalla cartografia storica che lo rappresenta.

2 - Progettazione ed esecuzione lavori

Una delle attività che qualificano particolarmente il Consorzio per l’elevato contenuto tecnico che la contraddistingue è la progettazione, esecuzione e direzione di lavori.

3 - Irrigazione

L’attività di irrigazione svolta dal Consorzio rappresenta un potente motore di sviluppo dell’economia locale, per il sostegno fondamentale che dà ad un comparto produttivo, quello della frutticoltura ed orticoltura ad elevata produzione lorda vendibile, caratterizzata da un maggior indotto occupazionale rispetto ad altre tradizionali pratiche agricole e da una maggiore integrazione con le industrie e le strutture di commercializzazione del settore agroalimentare.

4 - Bonifica montana

Nel distretto montano, il Consorzio, con la sua qualificata struttura organizzativa specificatamente dedicata, è costantemente impegnato nella programmazione, progettazione ed esecuzione di numerosissimi interventi di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale diffusi capillarmente nel territorio, atti a dare stabilità ai suoli, a prevenire e consolidare le erosioni ed i movimenti franosi, a garantire una corretta regimazione dei corsi d’acqua, a mantenere le opere di viabilità minore.

La struttura organizzativa dell’Ente è stata definita:

- con la delibera del Consiglio d’Amministrazione provvisorio n. 111 in data 17.05.2010, con la quale è stato approvato il piano di organizzazione variabile del personale consorziale (P.O.V.) che, a norma dell’art. 8 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica, definisce l’organizzazione dei servizi consorziali, stabilendo le unità organizzative dell’Ente, nonché le funzioni e qualifiche del personale, in relazione ai compiti istituzionali ed alle esigenze operative;
- con la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione provvisorio n. 112 in data 17.05.2010, con la quale, a seguito dell’approvazione del piano di organizzazione variabile, è stata effettuata la ricognizione dell’inquadramento dei dipendenti consorziali e sono state assunte le conseguenti decisioni sulle attribuzioni di qualifiche, nel rispetto del nuovo schema organizzativo complessivo; in particolare, con il citato provvedimento n. 112/2010, l’organo deliberante consorziale si limitò a un mero recepimento dello *status quo* dell’inquadramento del personale dipendente, stante il regime transitorio del mandato amministrativo allora in corso, sottoposto alle limitazioni previste dall’art. 4, comma 2, della L.R. Emilia-Romagna 24 aprile 2009, n. 5 e rimetteva ogni decisione su

eventuali modifiche dell'inquadramento del personale all'organo amministrativo che si sarebbe insediato dopo lo svolgimento dell'assemblea elettorale, vale a dire al Comitato Amministrativo attualmente in carica.

L'assetto organizzativo è stato successivamente aggiornato con provvedimenti di modifica del P.O.V. e di inquadramento del personale.

Attualmente, la struttura è ripartita in due Aree fondamentali (Area Amministrativa e Area Tecnico-Agraria). Al vertice di ciascuna Area è posto un Direttore di Area. Al Direttore di Area Amministrativa il Consorzio ha conferito le funzioni ulteriori di Direttore Generale a far data dal 1° agosto 2000.

2. Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma per la trasparenza e l'integrità

La deliberazione A.N.AC n. 50/2013, al punto 2.1, statuisce che *“il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma “di norma” integra una sezione del predetto Piano. Il Programma triennale per trasparenza e l'integrità e il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi”*.

Per quanto, nello specifico, attiene al Programma per la trasparenza e l'integrità, il Responsabile della trasparenza assume l'iniziativa per la redazione del medesimo, assicurando un coinvolgimento delle varie Aree del Consorzio.

I poteri decisionali dell'ente sono attribuiti ai seguenti organi: il Presidente, il Comitato Amministrativo, il Consiglio di Amministrazione.

Valutato che le attribuzioni del Consiglio sono tassativamente previste dall'art. 24 del vigente Statuto consortile, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1386 del 20 settembre 2010, mentre il Comitato è dotato di competenza generale e residuale, come espressamente disposto dall'art. 28, comma 1, lett. v) del succitato Statuto, ed in relazione anche alla funzione fondamentale esecutiva/operativa e non di programmazione generale che riveste il Programma per la trasparenza e l'integrità, si ritiene che il medesimo sia un atto da approvarsi da parte del Comitato Amministrativo.

La succitata deliberazione A.N.AC n. 50/2013 ha previsto, in generale, che il termine per l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è il 31 gennaio 2014. I Consorzi di bonifica rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 33/2013, in virtù della modifica all'art. 11 del citato decreto ad opera dell'art. 24 *bis* della Legge 11 agosto 2014 n. 114 (in Suppl. Ordinario 70 alla Gazz. Uff., 18 agosto 2014, n. 190), entrato in vigore il 19/08/2014.

Conseguentemente, come ribadito da ANBI, il termine utile per l'adozione del Programma triennale per trasparenza e l'integrità è il 31 gennaio 2015.

Il Comitato Amministrativo provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità annualmente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, D. Lgs. 33/2013.

Dopo l'approvazione del Programma, spetterà ai Dirigenti di Area e al Direttore Generale la responsabilità dell'attuazione di quanto contenuto nel documento stesso, ferma restando la vigilanza del Responsabile per la Trasparenza.

A questo proposito, nella delibera A.N.AC n. 50/2013, si precisa che *“il decreto specifica i principali compiti del Responsabile della trasparenza tra i quali quello di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.*

In caso di inottemperanza dell'amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), a CiVIT e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013). Gli inadempimenti sono altresì segnalati da CiVIT ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, ove necessario, alla Corte dei conti ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 45, c. 4, d.lgs. n. 33/2013). Peraltro, si fa presente che sia la mancata predisposizione del Programma triennale sia l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione sono valutati ai fini della responsabilità dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all'immagine della amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013). Tali responsabilità, però, non ricadono unicamente sul Responsabile della trasparenza; infatti, ai sensi dell'art. 46, c. 2, questi non risponde dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o della mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità se prova che ciò è dipeso da causa non imputabile alla sua persona” e “... alla corretta attuazione del Programma triennale, come già indicato nella delibera n. 2/2012, concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici dell'amministrazione, sia centrali che periferici e i relativi dirigenti”.

2.1. Obiettivi del programma

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, il Consorzio intende realizzare i seguenti obiettivi:

1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;

3. il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;

4. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione consortile.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari del Consorzio;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

2.2. Coerenza degli obiettivi con gli altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi del programma sono stati formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita negli altri strumenti di programmazione del Consorzio, in particolare nel bilancio di previsione.

2.3. Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

I contenuti del presente Programma sono individuati dal Responsabile della trasparenza.

2.4. Modalità di coinvolgimento degli *stakeholder* e risultati del coinvolgimento

Con il termine *stakeholder* (o portatore di interesse) si individuano i soggetti influenti nei confronti di un'iniziativa o di un progetto. Nel caso specifico, cioè in riferimento alla trasparenza dell'ente, fanno parte di questo insieme i collaboratori e gli utenti finali del servizio (cittadini, altre pubbliche amministrazioni, imprese e associazioni, gruppi di interesse locali, ecc.). Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza, gli enti sono tenuti ad approntare ed adottare propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese con riferimento alla rilevazione qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" e alla raccolta del feedback degli stakeholder sul livello di utilità dei dati pubblicati, nonché di eventuali reclami in merito ad inadempienze riscontrate, pubblicando annualmente i risultati di tali rilevazioni.

Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione "Amministrazione trasparente" attraverso il "Servizio statistiche" collegato al dominio www.bonificalugo.it.

Si ritiene opportuno, per il primo anno del Programma, incentrare l'azione di diffusione della cultura della trasparenza nei confronti della struttura interna dell'ente.

Trattandosi, infatti, di avviare un percorso che possa risultare favorevole, appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa; deve consolidarsi un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che, quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere nei linguaggi e nelle logiche operative. È importante, quindi, strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

Sarà posta, comunque, particolare attenzione all'analisi delle critiche, dei reclami e dei suggerimenti che vengono dagli utenti, in qualsiasi forma e con qualunque modalità.

2.5. Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice

Come specificato al punto 2, il termine per l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 e per l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione, in ragione dello stretto raccordo fra questi due strumenti programmatici, è stato fissato nel 31 gennaio 2015. Il programma verrà adottato con Deliberazione di Comitato Amministrativo.

3. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

3.1.1 Il sito web

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale il Consorzio garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i consorziati e le pubbliche amministrazioni, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolidando la propria immagine istituzionale pubblica.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Consorzio ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

In particolare, nella "home page" del sito istituzionale è stata creata una sezione "Trasparenza", la quale contiene, al suo interno, l'elenco dei dati sulla trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. 190/2012 e ss.mm.ii. e degli artt. 33, 37, 38 D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., che i Consorzi di Bonifica sono tenuti a pubblicare relativamente alle opere da eseguire su concessione dello Stato o delle Regioni in nome e per conto dei quali agiscono, essendo investiti di tutte le funzioni, i poteri e gli obblighi funzionali all'esecuzione delle opere stesse. Tale obbligo era stato ribadito con la circolare ANBI n. 14 del 30 maggio 2013, prot. n. 918.

In tale provvedimento, si precisava che dovevano ritenersi applicabili ai Consorzi di Bonifica ESCLUSIVAMENTE le disposizioni di cui all'art. 1, comma 16 lett. b) e comma 32 L. 190/2012 e gli artt. 33, 37 e 38 D.Lgs. 33/2013, limitatamente alle opere da eseguire su concessione, escludendo qualsiasi genere di obbligo per le opere realizzate con i fondi propri.

Successivamente, è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* (G.U.R.I. n. 80 del 5/4/2013), il cui ambito di operatività è stato ampliato con la recente disposizione contenuta nell'art. 24 *bis* del D.L. n. 90/2014, aggiunta, in sede di conversione, dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014; a seguito di tale innovazione legislativa, si ritiene che gli obblighi in materia di trasparenza trovino applicazione, per le parti compatibili, anche nei confronti dei Consorzi di Bonifica.

Pertanto, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha adottato una delibera programmatica (deliberazione del Comitato Amministrativo n. 712 del 10 dicembre 2014) con la quale ha statuito che gli uffici debbano procedere ad attivarsi per la creazione, nella *home page* del sito web istituzionale, di un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. 33/2013, e di inserire, all'interno della medesima, i dati, le informazioni e i documenti pubblicati in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui ai succitati provvedimenti entro il 30 aprile 2015.

Al termine di tale periodo transitorio, ovvero quando l'inserimento dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa sarà ultimato, si dovrà provvedere alla completa rimozione della sezione “Trasparenza”, i cui contenuti saranno confluiti e implementati nelle apposite sezioni di “Amministrazione trasparente”.

Al fine di assicurare il massimo contenimento della spesa e di dare piena attuazione al disposto dell'art. 51 D. Lgs. 33/2013 *“Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”*, il Consorzio ha aderito al servizio istituzionale "Amministrazione Trasparente" messo a disposizione gratuitamente dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione per il tramite della Gazzetta Amministrativa, che consente di adempiere agli obblighi sanciti dal D.Lgs 14.03.2013 n. 33. Trattasi, infatti, di un applicativo distribuito gratuitamente a tutti gli enti al fine di consentire il rispetto dei nuovi obblighi normativi in materia di trasparenza senza che vi siano oneri, come espressamente ribadito nel Protocollo d'Intesa fra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e la Gazzetta Amministrativa siglato il 23 aprile 2013.

L'adesione consente di usufruire di:

- un applicativo web di facile attivazione, senza necessità per l'Ente di installare alcun software sui propri sistemi;
- una semplice interfaccia per il caricamento guidato e l'organizzazione dei dati secondo quanto stabilito dalla normativa;
- una gestione completa delle pubblicazioni per tutto il periodo previsto dalla normativa;
- un'archiviazione elettronica dei documenti versati, con possibilità, per il personale autorizzato, di poter consultare gli stessi in ogni momento;
- una consultazione, da parte dei cittadini, dei dati e dei relativi allegati;
- una visibilità degli atti sull'intero territorio nazionale, valorizzata da un potente e flessibile motore di ricerca in grado di consentire la più agevole individuazione dei documenti di interesse;
- un codice necessario a collegare il servizio al proprio sito istituzionale tramite semplice link o iframe;
- un supporto tecnico telefonico e via e-mail nei normali orari d'ufficio;
- aggiornamenti e miglioramenti costanti dell'applicazione derivanti da suggerimenti e cambiamenti normativi in maniera totalmente trasparente agli Enti.

3.1.2. La posta elettronica

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative saranno indicati, a regime, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

3.1.3. L'albo *on line*

Con l'entrata in vigore dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile") che reca disposizioni finalizzate all'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, a partire dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale.

In conseguenza di ciò, tutte le amministrazioni pubbliche statali e non statali sono obbligate a pubblicare sul proprio sito informatico gli atti e i provvedimenti amministrativi che necessitano di pubblicità legale. In particolare per quanto riguarda i bandi di gara (procedure a evidenza pubblica) e i bilanci, il passaggio completo al digitale è stato, invece, stabilito al 1° gennaio 2013.

Tale norma, quindi, sancisce il passaggio da un regime di pubblicità legale mediante affissione degli atti in un luogo fisico (ad es. l'Albo pretorio) ad uno virtuale (il sito istituzionale).

La sezione “*albo online*” è ben indicata nella *home page* del sito istituzionale. Non è richiesta autenticazione per accedere agli atti pubblicati.

Accanto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 permangono, pertanto, altri obblighi di pubblicità *online* di dati, informazioni e documenti della p.a. – contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle approvate in materia di trasparenza – come, fra l'altro, quelli volti a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia). Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle pubblicazioni di deliberazioni, come condizione di efficacia degli atti deliberativi stessi.

In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione *online* di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice).

3.1.4. Chiarezza e accessibilità

L'Ente avrà cura, inoltre, di garantire la chiarezza dei contenuti e della navigazione all'interno del sito web, avviando tutte le opportune attività correttive e migliorative al fine di assicurare la semplicità di consultazione e la facile accessibilità delle notizie. Nell'ottemperare agli obblighi legali di pubblicazione, il Consorzio si conforma a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013, assicurando, relativamente alle informazioni presenti nel sito, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità. In ogni caso, l'esigenza di assicurare un'adeguata qualità delle informazioni da pubblicare non costituirà motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge.

Ogni ufficio chiamato ad elaborare i dati e i documenti per la pubblicazione sul sito internet dovrà adoperarsi al fine di rendere chiari e intelligibili gli atti amministrativi e i documenti programmatici o divulgativi, sia premettendo metadati di inquadramento, l'eventuale illustrazione sintetica dei contenuti e introduzione di chiavi di lettura dei documenti / dati oggetto di pubblicazione, sia utilizzando, per la redazione di atti e documenti, un linguaggio comprensibile alla maggioranza dei cittadini / utenti.

4. Processo di attuazione del Programma per la trasparenza e l'integrità

4.1. Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione

Nell'ambito del Consorzio, ogni ufficio facente capo ad un Capo Settore o ad un Dirigente è tenuto, relativamente a quanto di propria competenza, a trasmettere al soggetto responsabile della pubblicazione i dati e i documenti da inserire ed a verificare l'aggiornamento di quanto già pubblicato.

4.2. Individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento

Come sopra specificato, ogni ufficio è responsabile dei contenuti dei dati/documenti trasmessi al soggetto responsabile della pubblicazione, ovvero il Responsabile per la Trasparenza, che per le pubblicazioni e gli aggiornamenti può avvalersi della collaborazione di un dipendente di ruolo dell'ente.

4.3 Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza

Il Responsabile della trasparenza del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale è la Dr.ssa Eleonora Breggiè. Non sono stati individuati altri referenti.

Il Responsabile per la trasparenza è stato designato con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 712 del 10 Dicembre 2014.

Incaricato della titolarità del potere sostitutivo è la Dr.ssa Federica Giordano designata con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 745 del 20 gennaio 2015.

L'Ente ha ritenuto di distinguere le figure del Responsabile per la trasparenza e del Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e, conseguentemente di nominare due soggetti diversi.

4.4. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo n° 33/2013 prevede che *“i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”*.

Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il “regolare flusso delle informazioni”, si specifica quanto segue:

Gruppo di lavoro

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per l'elaborazione di tutti i dati. Pertanto, è costituito un Gruppo di Lavoro composto da Capi Ufficio, Dirigenti di Area e Direttore, i quali, coordinati dal Responsabile della trasparenza, gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili agli uffici di appartenenza, curando la comunicazione tempestiva di dati, informazioni e documenti al Responsabile per la Trasparenza stesso, che avrà cura di pubblicare, una volta ricevute, tutte le informazioni.

Il Responsabile per la Trasparenza avrà cura di dare supporto agli uffici per qualsiasi dubbio o incertezza circa i dati oggetto di pubblicazione.

L'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo "tempestivo", secondo il decreto n. 33/2013.

Al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, utenti e Consorzio, si definisce "tempestiva" la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, quando venga effettuata entro quindici giorni dalla disponibilità definitiva degli stessi.

A tal fine, farà fede la data di ricezione da parte del Responsabile per la Trasparenza dei documenti trasmessi via e-mail o il timbro per ricevuta e la relativa data apposta sulle copie consegnate a mano dai Responsabili dei vari uffici competenti.

Dopo la prima richiesta, il Responsabile per la Trasparenza ha il compito di sollecitare l'inoltro delle informazioni richieste dalla normativa, in quanto il medesimo svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In caso di mancata collaborazione degli uffici, dopo il sollecito, ne darà atto con comunicazione protocollata e indirizzata al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché al Direttore Generale e al Presidente.

Qualora vengano posti in essere tutti i predetti accorgimenti, il Responsabile per la Trasparenza non può essere chiamato a rispondere dell'inadempimento degli obblighi di mancata pubblicazione previsti dalla normativa, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., in quanto tali inadempimenti non dipendono da causa a lui imputabile.

L'allegato n. 1 al decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

Si precisa che la sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto.

Tali indicazioni vanno coordinate con l'Allegato 1 della deliberazione A.N.AC n. 50/2013, nonché con la circolare ANBI n. 30 del 27 ottobre 2014, riferita più specificamente ai Consorzi di bonifica.

Il Consorzio si impegna ad osservare le prescrizioni indicate nell'Allegato 1 al D.Lgs. 33/2013 "Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti", nel quale si dispone che la sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che, cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione, sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è la possibilità di raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenuti invariati nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del citato decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente", senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

4.5. Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Spetta al Responsabile della trasparenza, Dr.ssa Eleonora Breggiè, il compito di verificare l'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza dell'amministrazione, il Responsabile agirà come indicato al punto 4.4 del presente Programma.

4.6. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

Come già specificato al punto 2.4., il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione "Amministrazione trasparente" attraverso il "Servizio statistiche" collegato al dominio www.bonificalugo.it. Questo servizio permette anche di conoscere quanti e quali file vengono scaricati in download dagli utenti delle singole sezioni.

4.7. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Tra le novità introdotte dal d.Lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico (art. 5). L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che gli enti abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e disponibile online nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti - accesso civico" e comunque allegata al presente Programma e deve essere trasmessa al Responsabile della Trasparenza, Dr.ssa Eleonora Breggiè, tramite: posta elettronica all'indirizzo: consorzio@bonificalugo.it, ovvero via fax al n. 0545 909509, ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo: romagnaoccidentale@pec.it, oppure via posta ordinaria o direttamente all'ufficio protocollo del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Piazza Savonarola, n. 5 – 48022 Lugo (RA).

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la esamina e, qualora la valuti fondata, *entro trenta giorni*, pubblica nel sito web www.bonificalugo.it il documento, l'informazione o il dato richiesto; contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Responsabile ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando il medesimo modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo (Dr.ssa Federica Giordano), la quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale, altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

5. "Dati ulteriori"

In considerazione del principio di trasparenza quale "accessibilità totale" e piena apertura dell'amministrazione verso l'esterno, nella sotto-sezione "Altri contenuti - Dati ulteriori" vengono pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui deve articolarsi la sezione "Amministrazione trasparente" e/o che non siano soggetti all'obbligo di pubblicazione, ma che possano risultare utili ai portatori di interesse (ad esempio tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti e che pertanto risulti opportuno rendere pubbliche).

Al Responsabile della Trasparenza¹
presso CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
ROMAGNA OCCIDENTALE
Piazza Savonarola n. 5
48022 Lugo (RA)

Istanza di accesso civico

ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”)

La/il sottoscritta/o
(nome e cognome)

nato/a a il

e residente in
(Città, Provincia, Via, n. civico)

recapito telefonico

e-mail

CHIEDE

in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del Comunicato ANAC del 15 ottobre 2014 la pubblicazione della seguente documentazione/informazione/dato²:

e la contestuale trasmissione per via telematica alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza, entro 30 giorni dalla data di presentazione o ricevimento della richiesta da parte del Consorzio.

Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni³

Luogo e data

Firma per esteso e leggibile

Si allega: scansione digitale del documento di identità.

¹ L’istanza va indirizzata al responsabile della trasparenza nominato o indicato nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

² Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazione obbligatoria.

³ Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. Tale riscontro verrà inviato unicamente al predetto indirizzo.